UMBRIA
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 69 DATA COMUNICATO 12/11/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 1605

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1606

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del **12 Novembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 8697/1347/pfi25-26/PM/pe del 15.10.2026.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Stefano TRILLINI.**

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Stefano TRILLINI per i fatti ivi addebitati.

All'udienza di trattazione del 12/11/2026 è presente: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; non è presente il deferito nonostante la rituale convocazione.
Il rappresentante della Procura Federale chiede l'applicazione della sanzione di un anno di inibizione a carico del Sig. Stefano Trillini.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Dagli elementi acquisiti dalla Procura Federale all'esito dell'istruttoria dalla medesima svolta emerge in maniera inconfutabile la veridicità del fatto addebitato al deferito, ovverosia l'essersi posizionato clandestinamente su alcuni bancali collocati in prossimità della finestra dello spogliatoio prospicente l'area esterna dell'impianto sportivo al fine di guardare all'interno dello spogliatoio stesso in quel momento occupato dalle calciatrici dell'ASD Massa Martana FC al termine della gara ASD Massa Martana FC – FC Inguastite.
La circostanza emerge, infatti, sia dalle dichiarazioni rese dalla calciatrice Federica Marconi che dal filmato da quest'ultima effettuato tramite il proprio cellulare; Il fatto peraltro è sostanzialmente riconosciuto dallo stesso deferito.
Tale comportamento integra senza dubbio la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 del CGS e, conseguentemente, il Trillini è meritevole di sanzione, che si ritiene equo determinare in un anno di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità del Sig. Stefano TRILLINI e per l'effetto dispone l'applicazione nei suoi confronti della sanzione dell'inibizione di un anno.

Così deciso in Perugia il 12 novembre 2026.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Claudia Gillosi
Dott. Domenico Oristanio

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 12 Novembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ATLETICO BMG** IN MERITO ALLA GARA ATLETICO BMG – TAVERNELLE CALCIO, DISPUTATASI A BASTARDO IL 25.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 68 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TAPIA JORGE PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **12.11.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

In base ai chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Corte emerge che il comportamento minaccioso indicato dall'Arbitro stesso nel referto si è concretizzato nel fatto che il calciatore Tapia Jorge, dopo l'espulsione decretata nei suoi confronti, ha cercato di avvicinarsi al Direttore di gara; l'Arbitro ha inoltre precisato che il calciatore non ha pronunciato offese nei suoi confronti.

Ciò posto, la Corte ritiene congruo quantificare la sanzione nella squalifica per tre giornate di gara, considerato che il comportamento come sopra descritto non integra una minaccia in senso proprio ed è privo dei connotati dell'offensività.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Tapia Jorge a tre giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Claudia Gillosi
Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 12 Novembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. BERETTONI FRANCESCO** IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – DON BOSCO GUBBIO, DISPUTATASI A GUBBIO IL 17.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BERETTONI FRANCESCO FINO AL 31.12.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **12.11.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione di fronte alla Corte, emerge che il sig. Francesco Berettoni è stato espulso per proteste e per aver pronunciato una frase blasfema; dopo la notifica del provvedimento, il sig. Berettoni ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara consistito nel caricare il braccio con il pugno chiuso dietro la schiena, per poi desistere dall'intento aggressivo venendo allontanato da un dirigente della sua squadra.

Sulla scorta di quanto accertato, la sanzione inflitta dal G.S., commisurata rispetto alle previsioni degli articoli 36 comma 2 e 37 C.G.S., appare congrua e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.
Rag. Riccardo Toccaceli
Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 12 Novembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FONTANELLE** IN MERITO ALLA GARA BALDACCIO BRUNI - FONTANELLE, DISPUTATASI A ANGHIARI IL 18.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE PAVONI MASSIMO FINO AL 12.02.2027.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **12.11.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti emerge che durante lo svolgimento della gara l'allenatore della A.S.D. Fontanelle Sig. Massimo Pavoni, in regime di squalifica, si è posizionato dietro la panchina della propria squadra impartendo ai giocatori indicazioni tecniche, pronunciando altresì frasi blasfeme; nonostante il richiamo effettuato durante l'intervallo dal Direttore di gara all'allenatore in panchina Sig. Guerrino Mischianti, il Sig. Pavoni continuava nella sua condotta tenendo comportamento protestatario e offensivo nei confronti dell'Arbitro.

Alla luce di quanto precede, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.
Rag. Riccardo Toccaceli
Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 12 Novembre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ORTANA CALCIO 1919** IN MERITO ALLA GARA SPORTING TERNI – ORTANA CALCIO 1919, DISPUTATASI A MARATTA BASSA IL 25.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 29.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE GENTILI PIETRO FINO AL 22.11.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **12.11.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che a fine gara il calciatore Pietro Gentili si è confrontato fisicamente con un calciatore della squadra avversaria, provocando con tale comportamento un principio di rissa che ha coinvolto alcuni giocatori di entrambe le squadre.

Alla luce di quanto precede, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Rag. Riccardo Toccaceli

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 NOVEMBRE 2026

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace